

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Il ricorrente chiede che sia accertata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia eseguita a suo carico, in relazione ad un contratto di finanziamento stipulato con l'intermediario resistente ed estinto nell'agosto del 2023.

Fonda la sua domanda sulla base dell'asserita carenza del presupposto formale e sostanziale della disposta segnalazione.

Sostiene che la normativa vigente, integrata dalle disposizioni della Banca d'Italia, impone l'invio almeno 15 giorni prima dell'effettuazione della prima segnalazione a sofferenza di un preavviso scritto di cui deve essere garantita la ricezione al suo destinatario.

Evidenza, inoltre, la mancata dimostrazione da parte della resistente che la posizione fosse effettivamente classificabile a "sofferenza", ai sensi della circ. della Banca d'Italia n. 139/1991, che richiede una valutazione che concluda l'irrecuperabilità del credito sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, ciò che nel caso di specie non era configurabile, come comprovato dal successivo adempimento spontaneo.

In forza di queste considerazioni viene chiesto all'Arbitro la cancellazione delle segnalazioni contestate ed il risarcimento del danno patrimoniale che ne è derivato a causa della riduzione del merito creditizio. Inoltre, chiede che venga riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente derivato dalla lesione della propria reputazione finanziaria e personale.

Determina l'importo complessivo spettante in € 2.000,00 o nella diversa somma ritenuta equa dal Collegio.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, rileva che vi sono stati numerosi pagamenti eseguiti in ritardo, le cui rate sono state accodate a fine piano di ammortamento, in considerazione della situazione finanziaria del ricorrente. Sostiene che quest'ultimo, alla data di scadenza del piano di ammortamento (novembre 2019), aveva accumulato un debito scaduto pari ad € 343,66, come si può evincere dall'estratto conto allegato, nel quale è evidenziato anche che dal mese di dicembre 2021 il ricorrente aveva sospeso del tutto i pagamenti fino ad effettuare poi il saldo finale ed estintivo solo in data 04/08/2023, presentando così 20 mensilità consecutive scadute e non versate a tempo debito.

Dichiara, dunque, che, dopo valutazione ed analisi attente circa la posizione debitoria del cliente, ha provveduto ad inviare al ricorrente in data 22/02/2023 un Sms preventivo e, in data 28/02/2023, la comunicazione di preavviso di segnalazione in CR e comunicazione di passaggio a sofferenza del credito, con cui veniva specificato, altresì, che a *“seguito della valutazione della Sua complessiva ed attuale situazione finanziaria, la Sua posizione debitoria verrà segnalata a sofferenza presso la Centrale dei Rischî”*.

Ne sostiene la regolare ricezione, con relativa legittima consegna.

Stanti questi elementi di valutazione, ha quindi segnalato il ricorrente in CR per l'importo complessivo di € 343,66, a partire dal mese di febbraio 2023. Il ricorrente ha poi provveduto a saldare il debito in data 04/08/2023 e da quel momento è stato aggiornato il dato in CR con sospensione della segnalazione del credito a sofferenza.

Per quanto riguarda la segnalazione delle posizioni *“a sofferenza”*, evidenzia che nel caso di specie già all'epoca della prima segnalazione ricorressero tutti i presupposti per inserire legittimamente il nominativo del ricorrente nel *“sistema”* ed in particolare: la totale omissione del rimborso dello scaduto per 20 mensilità consecutive; la decadenza dal beneficio del termine intervenuta in data 01/06/2022; la continua irreperibilità del cliente; il protrarsi per quasi due anni degli insoluti scaduti; l'assenza di volontà da parte del cliente di rientrare degli importi insoluti nel periodo indicato. Alla luce di tali elementi ha valutato la sofferenza a seguito dell'insolvenza persistente per l'intera esposizione complessiva del cliente, avendone accertato l'irrecuperabilità attraverso l'infruttuosità dei tentativi di recupero espletati con numerosissimi sms, molteplici chiamate e visite.

Tanto precisato, la lamentata segnalazione è quindi avvenuta per effetto di *“un mero ritardo nel pagamento del debito”* e non è il frutto di una valutazione complessiva della condizione patrimoniale ed economica del ricorrente, da cui è emersa la sussistenza di una grave e non transitoria difficoltà economico-finanziaria.

Conclude osservando che sebbene l'avviso di segnalazione in CR sia considerato dai Collegi un mero obbligo di trasparenza, ha assolto tale obbligo mediante l'invio in data 28/02/2023 della comunicazione preventiva di segnalazione in CR e di passaggio a sofferenza del credito, che risulta regolarmente consegnata in data 07/03/2023, sottolineando di aver sospeso la segnalazione del credito a sofferenza dal mese di agosto 2023.

Così, ritenendo corretto il suo operato, chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso rilevando in particolare:

1. la segnalazione della posizione a *“sofferenza”* appare ingiustificata e sproporzionata, posto che il debito residuo ammontava a soli € 343,66 ed è stato integralmente estinto in data 04/08/2023, con conseguente cessazione di qualsiasi situazione di insolvenza;
2. in ordine al preavviso, la documentazione prodotta dall'intermediario non costituisce prova dell'effettiva e tempestiva ricezione da parte del ricorrente, perché non è stato fornito alcun avviso di ricevimento firmato, né altra evidenza che dimostri con certezza la conoscenza della comunicazione nel momento utile per poter regolarizzare la posizione. La mera registrazione di *“consegna”* nel sistema interno della banca non è sufficiente a soddisfare l'onere probatorio gravante sull'intermediario, che deve dimostrare non solo l'invio, ma anche la presa visione effettiva da parte del cliente, specialmente quando si tratta di atti che incidono pesantemente sulla sua reputazione e capacità di accesso al credito;

3. in ordine ai danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, osserva che la permanenza di una segnalazione negativa ingiustificata e sproporzionata ha causato, un danno concreto e misurabile, sia sotto il profilo patrimoniale che personale. In particolare, la limitazione dell'accesso al credito ha compromesso la sua operatività finanziaria, impedendogli di ottenere nuovi finanziamenti; inoltre, il danno non patrimoniale è evidente, essendo stata lesa il suo buon nome e la reputazione finanziaria. In sede di contropreliche, la resistente insiste per il rigetto, ribadendo le primigenie difese.

DIRITTO

Il ricorso non va accolto .

Preliminarmente, il ricorrente, pur avendone l'onere, non ha prodotto documentazione relativa alla visura CR .

Senonché la resistente, essendosi difeso in relazione alla contestazione dei presupposti formali e sostanziali della segnalazione a sofferenza, ne rende implicitamente pacifica la sussistenza.

Proseguendo nella disamina, è stata prodotta una missiva datata 28/02/2023, contenente l'informativa di segnalazione a sofferenza.

Per provarne la ricezione è stata depositata una schermata, scaturita dalla consultazione di un sistema interno, da cui appare desumibile l'invio di essa in data 28/02/2023, con sua consegna il sette marzo (che si può presumere del 2023 , vista la data della spedizione).

Anche se il contratto di finanziamento non contiene l'indicazione dell'indirizzo del ricorrente , quello indicato nel suo documento d'identità coincide con il luogo del recapito effettivo, ciò che del resto non risulta contestato in modo circostanziato dal ricorrente.

Peraltro, l'invio dell'informativa al cliente di imminente segnalazione in Centrale dei Rischi costituisce un obbligo di trasparenza, non un presupposto di legittimità della segnalazione, cosicché la relativa violazione non può giustificare la cancellazione, ma solo una pretesa risarcitoria (cfr. *ex multis* la risalente decisione del Collegio di Napoli, n. 23250/2020). Tale orientamento è stato confermato dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4519/2023, con l'enunciazione del seguente principio di diritto *"l'invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l'adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa"*

Con riferimento al presupposto sostanziale, la documentazione prodotta smentisce l'assunto della ricorrente, secondo cui la banca non avrebbe *"mai dimostrato che la posizione fosse effettivamente da classificare in "sofferenza", ai sensi delle Istruzioni Banca d'Italia (circ. 139/1991), che richiedono una valutazione dell'irrecuperabilità del credito sotto il profilo soggettivo e oggettivo, cosa che nel caso specifico non sembra essersi configurata, visto l'adempimento spontaneo [...]".*

L'intermediario, infatti , ha allegato copia dell'estratto conto che conferma la dedotta morosità dal dicembre 2021 sino all'estinzione del prestito nell'agosto 2023 , deducendo che sono presenti nel caso di specie indizi chiari che hanno consentito la classificazione della posizione a sofferenza , tenuto conto della totale omissione di rimborsi dello scaduto nell'ambito del contratto di finanziamento in questione per venti mensilità consecutive , della decadenza dal beneficio del termine intervenuta a giugno del 2022 e la continua irreperibilità del cliente nonché della mancanza di volontà del cliente di eliminare gli insoluti accumulati nel periodo indicato.

Peraltro ciò trova riscontro nelle difese del ricorrente , dal momento che non viene contestata la ricostruzione della posizione ad opera della parte resistente.

E', invece , dedotto che l'importo segnalato a sofferenza sarebbe esiguo e non sarebbe sussistente una vera e propria situazione di insolvenza, tanto da aver pagato il debito nell'agosto 2023.

Al contrario , l'esposizione monetaria ammontante ad € 343,66, pur se esigua e di poco superiore alla

soglia di € 250,00 , è rimasta inalterata in un lasso di tempo ampio (dal dicembre 2021 sino all'estinzione del prestito nell'agosto 2023) e ciò induce a ritenere che l'intermediario abbia effettuato una corretta valutazione della situazione del ricorrente (in questo senso , in una fattispecie simile , si è espresso il collegio di Milano nella sua decisione n.208/2020 con riferimento , come qui, a venti mensilità).

Infatti, l'incapacità protrattasi nel tempo di estinguere un debito oggettivamente non elevato costituisce un sintomo inequivocabile che si tratta di una posizione a sofferenza.

Il ricorrente, come si è precisato nella parte in fatto, lamentando un pregiudizio scaturito dalla circostanza di non essere posto nelle condizioni di saldare a causa della supposta mancata ricezione del preavviso , chiede il *“risarcimento del danno patrimoniale, in considerazione delle conseguenze negative che la segnalazione ha avuto sulla sua capacità di accesso al credito e sulla sua operatività finanziaria; il risarcimento del danno non patrimoniale, connesso alla lesione della propria reputazione finanziaria e personale, derivante dalla segnalazione ingiustificata in Centrale Rischio e in assenza dei presupposti previsti dalle Istruzioni di Banca d'Italia. Il tutto per euro 2.000,00, o quella diversa somma che il Collegio dovesse ritenere opportuna, in via equitativa.”*

Anche a ritenere sussistente il lamentato vizio (ma si è visto che esso non appare configurabile), va rimarcato che il ricorrente, pur essendone onerato ai sensi dell'art. 2697cc, si è astenuto dal provare (anche con note di diniego di finanziamenti) gli elementi costitutivi della sua domanda risarcitoria sotto il profilo causale e anche in relazione all'entità del pregiudizio asseritamente subito.

Soltanto per completezza motivazionale, va rilevato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non ha alcun fondamento logico/giuridico la tesi del danno *in re ipsa*.

L'art. 1226 cc, peraltro, nel prevedere la liquidazione equitativa del danno, la subordina alla impossibilità di provarlo nel suo preciso ammontare, situazione qui neppure allegata dalla parte ricorrente.

Ed è appena il caso di rilevare che tale norma, consentendo al giudice di determinare il danno, costituisce una previsione derogatoria rispetto alla regola generale di cui al richiamato art. 2697 cc , che, in applicazione del principio dispositivo, pone sulla parte che vi ha interesse l'onere di provare i fatti addotti a sostegno della sua domanda o eccezione.

Sicché, trattandosi di norma eccezionale, deve farsene interpretazione ed applicazione restrittive, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE